

ALLEGATO C – Ulteriore documentazione da presentare da parte dell'aggiudicatario

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna impresa se associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore a norma dell'art. 38, c. 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI** che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art. 26, c. 3, della l.p. 2/2016;
- d) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle imprese mandanti e relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel disciplinare di gara;
- e) **le COPERTURE ASSICURATIVE** richieste dal Capitolato speciale d'appalto;
- f) la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, c. 7, d. lgs. 50/2016. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto nella determinazione 27 settembre 2000, n. 44, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, del d.lgs n. 50/2016. La garanzia dovrà essere conforme allo **schema tipo 1.2 o 1.2.1** approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, e dovrà essere emessa tramite la **scheda tecnica 1.2 o 1.2.1** allegata al medesimo decreto.

Si richiede inoltre la trasmissione di un'apposita appendice contenente le seguenti clausole:

- a) Il Foro competente in caso di controversia fra il garante e la stazione appaltante è quello in cui ha sede quest'ultima;
- b) le eventuali condizioni, ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del d.m. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad esempio disciplinanti il deposito cautelativo) o che pongano oneri a carico della stazione appaltante, **non potranno in nessun caso essere opposte** a quest'ultima.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000,00 Euro)

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel disciplinare di gara dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'operatore economico non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'operatore stesso.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 13, del d.lgs. 50/2016, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia ex d.lgs. 159/2011 e ss.mm. ed art. 29, d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014.